

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04944/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4944 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Paolo Rossi, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Viti, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Salvatore Guccione, Pietro Russi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle idonee misure cautelari:

- del decreto del 21 febbraio 2022, con il quale il direttore centrale della Direzione
Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha
approvato la graduatoria di merito dei vincitori del concorso straordinario per titoli

- per 1000 posti di sostituto commissario indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2020;
- della scheda di valutazione di titoli redatta in data 5 novembre 2021 dalla commissione esaminatrice del concorso, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 25,143, in luogo del punteggio di 28,143, omettendo di attribuire al ricorrente i 3 punti spettanti per l'incarico di responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Acqui Terme svolto dal 9 maggio 1996 al 13 settembre 2013;
 - di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, gli atti della commissione esaminatrice e, segnatamente, il verbale della seduta del 5 novembre 2021, nel corso della quale si è proceduto alla valutazione dei titoli del ricorrente, nonché, per quanto di necessità di ragione, del verbale n. 3 del 1° luglio 2021, nella quale la commissione esaminatrice ha determinato i punteggi da attribuire a ciascuna categoria dei titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima da applicare per i titoli valutabili e per l'attribuzione dei punteggi, del decreto 26 febbraio 2020 del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica sicurezza, recante “modalità di svolgimento del concorso straordinario per titoli, per la promozione alla qualifica di sostituto commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. r-quater del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, e dei criteri di valutazione, ove interpretati nel senso di escludere l'attribuzione di punti 3 all'incarico di responsabile di sezione di P.G. presso il Tribunale nonché il silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze in data 11 e 17 marzo 2022, diretta ad ottenere il riesame del punteggio;
 - per il riconoscimento dei 3 punti spettanti per l'incarico di responsabile della sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Acqui Terme svolto dal 9 maggio 1996 al 13 settembre 2013, con ogni conseguenza in ordine alla vincita del concorso ed al conferimento della qualifica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che con decreto del 17 giugno 2022, gravato con il secondo atto di motivi aggiunti depositato il 21 giugno u.s., l'Amministrazione ha pubblicato una nuova graduatoria nella quale il ricorrente risulta collocato al posto 1751, con punti 25,143;
- che, in ragione della riformulazione della graduatoria, il ricorrente, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbe collocato al posto 813 della graduatoria concorsuale con punti 28,143;
- che, pertanto i controinteressati sono i candidati collocati dal posto 813 al posto 3243;
- che, conseguentemente, parte ricorrente ha depositato istanza di integrazione delle ordinanze n. 6932/2022 e 8918/2022;

Ritenuto, pertanto, ad integrazione di quanto stabilito nelle sopra citate ordinanze:

- a) di ordinare all'Amministrazione di comunicare alla parte ricorrente l'elenco nominativo dei candidati collocati dalla posizione 813 alla posizione 3243 della graduatoria di merito del concorso approvata con decreto del 17 giugno 2022;
- b) di fissare, conseguentemente, la decorrenza del termine per adempiere all'integrazione del contraddittorio, già stabilita con ordinanza n. 6932/2022, dalla data di comunicazione dell'elenco nominativo da parte dell'Amministrazione resistente di cui al precedente punto a;

Ritenuto, inoltre, di ordinare alla parte ricorrente il deposito della cartolina di ricevimento della notificazione eseguita nei confronti del controinteressato Russi Pietro;

Ai predetti adempimenti le parti dovranno provvedere entro il termine di 20 giorni

dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto, conseguentemente, necessario annullare la camera di consiglio già fissata al 27 settembre 2022, rinviando la trattazione della causa alla camera di consiglio del 15 novembre 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Dispone l'integrazione delle ordinanze n. 6932/2022 e n. 8918/2022 ai sensi di cui in parte motiva;

Ordina alla parte ricorrente il deposito della cartolina di ricevimento della notifica a Russi Pietro;

Annulla la camera di consiglio del 27 settembre 2022.

Rinvia per la trattazione alla camera di consiglio del 15 novembre 2022.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza anche presso la sede reale della resistente amministrazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO